COMUNE DI TELVE DI SOPRA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 9

della Giunta comunale

OGGETTO: **Presa d'atto della sottoscrizione definitiva "dell'accordo per la modifica dell'allegato E/3 disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 del personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale" e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento.**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **diciotto** del mese di **febbraio**, alle ore 19.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

	Assenti	
	giust.	ingiust.
1. Bonella Giampaolo - Sindaco		
2. Trentin Andrea - Vicesindaco		
3. Minati Marianna - Assessore	X	
4. Trentin Sergio - Assessore		

Assiste il Segretario Generale Comite dott.ssa Maria.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bonella Giampaolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: presa d'atto della sottoscrizione definitiva "dell'accordo per la modifica dell'allegato E/3 disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 del personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale" e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, in data 20.01.2025, l'Agenzia per la rappresentanza sindacale (APRaN) e le Organizzazioni sindacali rappresentative, hanno sottoscritto in via definitiva "l'accordo per la modifica dell'allegato E/3 disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 del personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale" e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento;

VISTA la nota pervenuta in data 30.01.2025 prot. 368 con la quale il Consorzio dei Comuni Trentini comunica la sottoscrizione definitiva del citato accordo e nel contempo trasmette una copia del medesimo;

RITENUTO di provvedere all'adozione della deliberazione di presa d'atto dell'accordo in parola, allegato "A" al presente provvedimento, a formarne parte integrante ed essenziale;

VISTO il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sulla presente proposta di deliberazione:
- dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio comunale n. 24 di data 18.12.2024, con la quale si approvava il Bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027, la nota integrativa e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;

VISTO l'atto programmatico di indirizzo (PEG) dell'esercizio 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 dd. 18.12.2024;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 di data 26.02.2018;

VISTO il R.O.G. del Personale Dipendente;

VISTO lo Statuto comunale;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di prendere atto che, in data 20.01.2024, l'Agenzia per la rappresentanza sindacale (APRaN) e le Organizzazioni sindacali rappresentative, hanno sottoscritto in via definitiva "l'accordo per la modifica dell'allegato E/3 disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 del personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale" e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, nel testo di cui all'allegato "A" alla presente, che forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
Bonella Giampaolo	Comite dott.ssa Maria

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1563 di data 4 ottobre 2024, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo per la modifica dell'allegato E/3 "disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche" del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 del personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno 20 gennaio 2025, le parti rappresentate:

per la parte pubblica l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:

dott. Mauro Zanella, in qualità di Presidente .....

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P. .....

per la C.I.S.L. F.P. .....

per la U.I.L. FPL - Enti locali .....

per la Fe.N.A.L.T. .....

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo per la modifica dell'allegato E/3 "disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche" del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 del personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale.

ACCORDO PER LA MODIFICA DELL'ALLEGATO E/3 "DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TECNICHE" DEL CCPL 2016/2018 DI DATA 1 OTTOBRE 2018 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE.

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica al personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale - di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), dell'Accordo Collettivo Provinciale Quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003 dipendente degli enti destinatari della contrattazione collettiva provinciale in base all'art. 54 della legge sul personale della Provincia 1997 (Provincia autonoma di Trento ed enti strumentali pubblici, Comuni e loro consorzi, Comunità di cui alla l.p. n. 3/2006 e Aziende pubbliche di servizi alla persona).

2. Il presente accordo si applica al personale del Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 2 dell'accordo quadro sui comparti di contrattazione collettiva provinciale di data 25 settembre 2003 e ss.mm. e della deliberazione del Consiglio provinciale di data 4 aprile 2017, n. 5.

Art. 2
Fondo per la progettazione e la direzione lavori e definizione di costo preventivo di un'opera o lavoro

1. Con effetto dall'anno 2024, il comma 4 dell'art. 2 "Fondo per la progettazione e la direzione lavori e definizione di costo preventivo di un'opera o lavoro" dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 è sostituito dal seguente nuovo comma:
"4. Alla formazione del fondo di cui al comma 1 partecipano le quote di costo delle opere riferibili ad apporti tecnici esterni nella misura del 50%.".

Art. 3
Compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori

1. Con effetto dall'1 gennaio 2023, i coefficienti *"dall'1% al 4%"* di cui alla lettera a. del comma 1 dell'art. 6 "Compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori" dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 sono sostituiti dai coefficienti "dall'1% al 5%".

Art. 4
Entità del compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori

1. Con effetto dall'1 gennaio 2023, l'art. 7 "Entità del compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori" dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 è sostituito dal seguente nuovo:

"Art. 7
Entità del compenso incentivante
per l'attività di progettazione e direzione lavori

1. L'importo massimo liquidabile a titolo di compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori è fissato in euro 15.000,00, elevato ad euro 20.000,00 in caso di

assunzione del ruolo di Direttore dei lavori e/o di progettista firmatario del progetto e/o di verificatore, ossia firmatario del rapporto finale di verifica dei progetti. L'attività di stesura del rapporto finale di verifica dei progetti è da ascrivere alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6 "Compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori".".

Art. 5
Compenso incentivante per i coordinatori in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dei lavori

1. Con effetto dall'1 gennaio 2023, il secondo periodo del comma 3 dell'art. 11 "Compenso incentivante per i coordinatori in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dei lavori" dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 è sostituito dal seguente nuovo periodo:
"Per le opere sopra soglia comunitaria, il tetto massimo del compenso incentivante è pari ad euro 15.000,00, non superabile su base annua.".

Art. 6
Entità del compenso incentivante

1. Con effetto dall'1 gennaio 2023 il primo periodo del comma 1 dell'art. 20 "Entità del compenso incentivante" dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 è sostituito dal seguente nuovo periodo:
"1. L'importo massimo liquidabile a titolo di compenso incentivante previsto nel presente Capo è pari ad annui lordi euro 13.000,00.".

Art. 7
Compenso incentivante per l'attività di collaudo

1. Al comma 1 dell'art. 23 dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 la percentuale "80%" è sostituita dalla percentuale "50%".

Art. 8
Cumulabilità

1. Con effetto dall'1 gennaio 2023, i commi 1 e 2 dell'art. 26 "Cumulabilità" dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 sono sostituiti dai seguenti nuovi commi:

"1. Il dipendente può cumulare il compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori con le indennità di natura continuativa ad importo fisso mensile (con la sola esclusione dell'indennità forestale nella misura del 50%), l'indennità di posizione organizzativa ed i compensi di cui alla quota "obiettivi specifici" del FO.R.E.G. fino a concorrenza di annui lordi euro 15.000,00, elevati ad euro 20.000,00 in caso di assunzione del ruolo di Direttore dei lavori e/o di progettista firmatario del progetto e/o di verificatore, ossia firmatario del rapporto finale di verifica dei progetti.
2. Il limite massimo di cumulabilità tra compenso incentivante per attività di progettazione e direzione lavori e compenso incentivante in materia di sicurezza di cui al Capo IV del presente accordo "Diretta amministrazione" nella misura del 50% è pari ad annui lordi € 25.000,00. Detto importo costituisce altresì il limite massimo percepibile annualmente dal dipendente sommando le seguenti voci: indennità di natura continuativa ad importo fisso mensile (con la sola esclusione dell'indennità forestale nella misura del 50%), compensi di cui alla "quota obiettivi specifici" del FO.R.E.G., compenso incentivante per attività di progettazione e direzione lavori, compenso incentivante art. 5 bis l.p. 2/2016, compenso incentivante in materia di sicurezza di cui al Capo IV

del presente accordo "Diretta amministrazione" nella misura del 50%, indennità per area direttiva, indennità di posizione organizzativa e indennità per il personale provinciale comma 4 art. 47 bis l.p. n. 7/1997.".

Art. 9
Compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori

1. Con effetto dall'1 gennaio 2024, all'art. 6 "Compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori" dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 è aggiunto il seguente comma:
"2. Ai fini del riparto di cui al comma 1, la base di calcolo è il Fondo costituito ai sensi dell'art. 2, comma 1.".

10
Compenso incentivante per i coordinatori in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dei lavori

1. Con effetto dall'1 gennaio 2024, all'art. 11 "Compenso incentivante per i coordinatori in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dei lavori" dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 il comma 1 è sostituito dal seguente nuovo comma:
"1. Ai coordinatori della sicurezza in fase di progettazione per opere e interventi di cui all'art. 89, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 81/08 in cantieri definiti ai sensi della lettera a) del comma medesimo è attribuito un compenso pari al 35% dell'aliquota base della vigente tariffa professionale (con esclusione delle spese). "

Art. 11
Compenso incentivante per i coordinatori in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori

1. Con effetto dall'1 gennaio 2024, all'art. 13 "Compenso incentivante per i coordinatori in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori" dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 il comma 1 è sostituito dal seguente nuovo comma:
"1. Ai coordinatori per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 89, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 81 di data 9.4.2008 in cantieri definiti ai sensi della lettera a) del comma medesimo, è attribuito un compenso pari al 50% dell'aliquota base della vigente tariffa professionale (con esclusione delle spese) e comunque per un importo minimo garantito di € 500,00 per i primi nove cantieri, oltre i quali l'importo del relativo compenso è quello risultante dall'applicazione della predetta percentuale del 50%.".

Art. 12
Norma finale

1. Il presente accordo trova copertura nei limiti delle risorse già destinate ai sensi dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 al finanziamento dei singoli istituti contrattuali interessati dalle modifiche di cui ai precedenti articoli.

Via M. Stenico, 26 38121 TRENTO
0461/40.21.41 – fax 0461 82.24.30
segreteria@fenalt.it - http://www.fenalt.it

Trento, 27 maggio 2024

NOTA A VERBALE ALLEGATO E/3:

Fenalt sottoscrive il presente accordo che finalmente adegua gli incentivi dell'area tecnica in relazione alle grandi responsabilità che i lavoratori sono tenuti a sostenere, tuttavia si ritiene necessario rimarcare la necessità di un maggior riconoscimento anche al personale amministrativo di supporto nei servizi che svolgono lavori pubblici: da una parte facendo in modo che le risorse ad essi dedicate dal presente accordo, siano loro giustamente indirizzate come integrazione e non come sostituzione della quota Foreg. Dall'altra, e in riferimento a tutto il personale amministrativo delle Autonomie locali, attraverso un maggior riconoscimento del loro ruolo e una rivisitazione dei percorsi ordinamentali verticali atta a riconoscere la crescita professionale e le responsabilità crescenti.

Per quanto riguarda la nuova figura di verificatore, ossia firmatario del rapporto finale di verifica dei progetti, si chiede un confronto passato un anno dall'entrata in vigore del seguente accordo al fine di valutare se la indennità riconosciuta a detta figura risulta coerente in funzione delle responsabilità richieste.

Segretario Generale Fenalt
Maurizio Valentinotti

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - SC_TN - 0002459 - Interno - 22/10/2024 - 11:53
PAT/RE0027-22/10/2024-0795363 - Allegato Utente 1 (A01
c_l090-30/01/2025-0000368/A - Allegato Utente 4 (A04)

Deliberazione n. 79/2024/CCLS

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Marilisa BELTRAME	Consigliere (Presidente *f.f.*)
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario (Relatore)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14 del 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, come modificato, da ultimo, dalla deliberazione n. 111/CP/2023 del 14 aprile 2023 (versione aggiornata n. 1-2023);

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - DEL-Reg.-SC_TN - 0000079 - 22/10/2024 - 11:53

VISTO l'art. 2-*bis* del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, concernente "*Competenze della Corte di conti in materia di contratti collettivi del personale*";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI) e, in particolare, il Titolo III rubricato "*Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale*";

VISTA la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m., concernente "*Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento*";

VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., "*Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*", e, in particolare, il Titolo III, Capo IV, rubricato "*Contrattazione collettiva*";

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 966 del 28 giugno 2019, con la quale sono state diramate all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale le direttive per la stipula di accordi riguardanti il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi degli articoli 47 bis della l.p. n. 7/1997 e 5 bis della l.p. n. 2/2016;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 2045 del 20 ottobre 2023, avente ad oggetto "*Modificazione della deliberazione n. 966 di data 28 giugno 2019 concernente le direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) per la stipula di accordi riguardanti il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi degli articoli 47 bis della l.p. n. 7/1997 e 5 bis della l.p. n. 2/2016*".

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 2244 del 15 dicembre 2023, avente ad oggetto "*Direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) per la modifica dell'Allegato E/3 al CCPL di data 1.10.2018 del personale dell'area non dirigenziale del Comparto Autonomie locali e dell'Allegato H) al CCPL di data 11.6.2007, come modificato con l'accordo di data 28.12.2016, del personale dell'area non dirigenziale del Comparto Sanità.*".

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1563 del 4 ottobre 2024, avente ad oggetto "*Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva delle ipotesi di accordo di data 27 maggio 2024 e di data 12 giugno 2024 per il riconoscimento delle retribuzioni incentivanti di cui all'art. 5 bis della legge provinciale n. 2/2016 e di data 27 maggio 2024 per la modifica dell'Allegato E/3 al CCPL di data 1 ottobre 2018, siglate dall'A.P.Ra.N. e dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Comparto AA.LL.* "

RILEVATO che la citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1563/2024 subordina la sottoscrizione dei testi concordati alla previa certificazione positiva da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento;

VISTA la nota del Presidente dell'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (d'ora in avanti A.P.Ra.N.) prot. n. 759243 dell'8 ottobre 2024, acquisita al prot. Corte dei conti n. 2422 del 9 ottobre 2024 con la quale sono state trasmesse le ipotesi di accordo siglate dall'Agenzia e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 27 maggio 2024 e 12 giugno 2024, nonché le relative relazioni tecniche di accompagnamento, per la prescritta certificazione da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

DATO ATTO che dalla documentazione inviata dall'A.P.Ra.N., consente di ritenere attendibile la metodologia di quantificazione dei costi derivanti dalle ipotesi di accordo in esame;

RILEVATO, che gli accordi stabiliscono che il limite massimo di spesa per gli incentivi regolati dall'ipotesi di accordo risulta definito dagli accantonamenti già disposti dai singoli enti interessati;

VISTA la nota istruttoria prot. n. 2447 del 16 ottobre 2024, con la quale sono stati chiesti all'A.P.Ra.N. chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti della relazione tecnica di accompagnamento alle ipotesi di accordo;

ESAMINATA la nota di riscontro dell'A.P.Ra.N. prot. n. 786809 del 18 ottobre 2024, e relativi allegati, registrata al protocollo Corte dei conti n. 2452, in pari data;

VISTA l'ordinanza n. 49/2024 dell'11 ottobre 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha assegnato al Ref. Carmine PEPE le funzioni dell'attività di controllo

VISTA l'ordinanza n. 52/2024 del 21 ottobre 2024 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio,

UDITO il magistrato relatore, Ref. Carmine Pepe, ed esaminata la documentazione agli atti:

OSSERVATO CHE

Il sistema di competenze delineato dall'art. 47 del d.lgs. n. 165/2001 (e dall'art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, come introdotto dal d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113) non consente alla Corte di esprimere valutazioni in ordine alla intrinseca legittimità di specifiche clausole negoziali.

La funzione di certificazione consente tuttavia l'esame di riflessi di ordine economico-finanziario delle stesse, comprese quelle a contenuto non direttamente retributivo, restando in ogni caso rimessa alle parti contrattuali la responsabilità esclusiva delle politiche di contrattazione e della loro gestione nonché di eventuali effetti finanziari non presi in considerazione che possano derivare da una data interpretazione (cfr. per tale indirizzo Corte dei conti, Sez. Riun. Contr., delib. n. 29/2001 e n. 12/2000, *ivi* cit.).

Il presupposto della certificazione positiva delle ipotesi di accordo, nel caso di specie, risiede nella circostanza che gli accantonamenti già effettuati, e gli stanziamenti già disposti, costituiscono misura e limite dei relativi impatti finanziari. Dal che consegue che le ipotesi di accordo non potranno essere interpretate nel senso di consentire agli enti destinatari integrazioni di bilancio "ulteriori" rispetto agli accantonamenti già disposti ai sensi dell'art. 5-*bis* della l.p. n. 2/2016, ovvero ai sensi dell'art. 20 della l.p. n. 26/2023, in ragione dei singoli interventi/appalti (e ciò diversamente da quanto sembra essere stato inteso da alcuni enti nei riscontri istruttori pervenuti).

Di contro e sempre in ordine alle valutazioni di legittimità di singole clausole con potenziali impatti finanziari, si osserva come la materia degli incentivi tecnici sia stata ricondotta alla competenza legislativa esclusiva statale, con la conseguente illegittimità della citata norma provinciale (art. 5-*bis*) nella parte in cui, nella sua previgente formulazione, consentiva alla contrattazione collettiva provinciale di ampliare il novero delle funzioni destinatarie delle retribuzioni incentivanti rispetto a quelle previste in modo tassativo dall'articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 e, oggi, dal combinato disposto dell'art. 45 e allegato I.10 del d.lgs. n. 36/2023 (cfr. Corte cost. n. 41/2023, punti 4 e ss.).

Ad oggi, la legislazione provinciale sul punto non risulta ancora del tutto allineata a quella nazionale sotto almeno due profili: (i) non reca un'elencazione puntuale delle attività tecniche incentivabili del tutto sovrapponibile a quella, tassativa, prevista dalla legislazione nazionale (art. 5-*bis* c. 1 e 1-ter) e (ii) prevede due meccanismi incentivanti autonomi e distinti, l'uno (art. 5-*bis* l.p. n. 2/2016) previsto per la generalità dei contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) e delle funzioni tecniche, nella misura massima dello 0,5 per cento del valore del contratto, e l'altro (art. 20 della l.p. n. 23/1993 e allegato E/3 del contratto collettivo del comparto) specificamente previsto per l'attività di progettazione e direzione dei soli lavori, finanziato con apposito fondo annuale di ciascuna amministrazione nella misura massima del 2 per cento.

Al riguardo, come chiarito dall'A.P.Ra.N. con nota di riscontro istruttorio del 18 ottobre 2024, nonché nella nota del Consorzio dei Comuni Trentini ad essa allegata, si tratta di due modalità distinte di finanziamento degli incentivi, le cui risorse si cumulano fra loro ma che appaiono "complementari" quanto alla tipologia di attività incentivabili. Più in particolare, con riferimento agli appalti di lavori, gli incentivi ai sensi dell'art. 5-*bis* l.p. n. 2/2016 non trovano applicazione alle fasi di progettazione ed esecuzione, ma solo alla fase di aggiudicazione; quest'ultima, a sua volta, non è oggetto di incentivo *ex* allegato E/3 e ciò proprio al fine di evitare concorrenza e sovrapposizione.

L'assetto derivante dalle due ipotesi di accordo in esame, siglate il 27 maggio e il 12 giugno u.s., attuative dell'art. 5-*bis*, e la vigenza degli incentivi di cui all'Allegato E/3 oggetto di modifica con il terzo distinto accordo siglato il 27 maggio, ed anch'esso all'esame della Corte (a differenza di quanto verificatosi nella certificazione positiva della analoga intesa per il comparto sanità esaminato con deliberazione di questa Sezione n. 55/2024) fa emergere un sistema "frazionato": gli incentivi trovano diversa fonte disciplinante (legge e contratto collettivo), diversi tetti e diverse modalità di finanziamento.

Tale assetto appare disallineato rispetto alle previsioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 e, oggi, di cui al d.lgs. n. 36/2023 che stabiliscono nella misura del 2 per cento del valore del contratto, in modo unitario per tutte le tipologie di attività tecniche e di contratti, la quota massima di risorse da destinare a incentivi.

La *ratio* della disciplina (cfr. Corte cost. 41/23) è anche quella di contenimento dei costi dei contratti pubblici che deriva dall'affidamento agli stessi dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice di attività che dovrebbero essere altrimenti esternalizzate, e che fissa nella misura del 2 per cento la quota parte del quadro economico del singolo intervento destinata ad incentivare il personale. Diversamente, pur dando atto del tentativo, con le ipotesi di accordo in esame, di rendere "complementari" i due meccanismi incentivanti previsti dalla legislazione provinciale, proprio la sussistenza di due diverse modalità di finanziamento degli stessi non consente di verificare *ex ante* il rispetto di tale 'tetto massimo' del 2 per cento.

Non è possibile escludere la concorrenza delle due forme di incentivo, sia pure con riferimento agli appalti di lavori, con la conseguenza che il citato 'tetto massimo', ancorché in limitate fattispecie applicative, risulta potenzialmente superabile.

In concreto va nondimeno rilevato come la capienza delle risorse finanziarie ad oggi stanziate *ex* art. 20 della l.p. n. 26/1993, per come risultante dagli elementi dell'istruttoria, parrebbe sufficiente a far fronte a tutte le tipologie di incentivazione entro i limiti suddetti (cfr. ad es. per la Provincia, da un lato, la "*Valutazione di impatto finanziario*" relativamente alle modifiche all'Allegato E/3 che attesta una percentuale di utilizzazione del fondo *ex* art. 20 negli anni 2018-2023 che va da un massimo del 61,2% ad un minimo del 34,9%, dall'altro lato, gli importi accantonati dalle strutture della Provincia *ex* art. 5-*bis*, che, ad esempio, per l'anno 2023, prevedono risorse complessive per euro 520.070,28).

In questa specifica sede, ai fini del controllo preordinato alla certificazione del contratto, si impone una lettura costituzionalmente orientata della legislazione provinciale e della successiva contrattazione collettiva, la cui attuazione spetta alle parti contraenti, nel senso che ne sia evitata

un'applicazione tale da determinare il superamento dei limiti posti dal legislatore statale (fra i quali il citato limite del 2 per cento).

La suddetta verifica di compatibilità, su detto specifico aspetto, appare in concreto possibile soltanto *a posteriori*, ad esempio nell'ambito del controllo sui rendiconti degli enti locali o del giudizio di parificazione del rendiconto della Provincia, potendosi solo in tali sedi prospettarsi un'effettiva rilevanza dei punti di disallineamento tra legislazione provinciale e ordinamento nazionale e dei relativi, potenziali, profili di illegittimità costituzionale.

DELIBERA

Fermo quanto sopra osservato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-*bis* del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, come introdotto dal d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, e dell'art. 11, c. 4, lett. f), della l. 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'art. 47 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la positiva certificazione dell'attendibilità dei costi e della loro compatibilità finanziaria ed economica con:

a) gli stanziamenti assunti a carico del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici destinati alla spesa per appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture delle seguenti ipotesi di accordo:
   - *Ipotesi di accordo, siglata in* ***data 27 maggio 2024****, per il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale del Comparto Autonomie locali –* ***area non dirigenziale*** *– coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi degli articoli 47 bis della l.p. n. 7/1997 e 5 bis della l.p. n. 2/2016;*
   - *Ipotesi di accordo, siglata in data* ***12 giugno 2024****, per il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale del Comparto Autonomie locali – area del personale con* ***qualifica di direttore*** *– coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi degli articoli 47 bis della l.p. n. 7/1997 e 5 bis della l.p. n. 2/2016;*

b) i limiti delle risorse già destinate ai sensi del vigente Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 al finanziamento dei singoli istituti contrattuali della seguente ipotesi di accordo:
   - *Ipotesi di accordo di data* ***27 maggio 2024 per la modifica dell'Allegato E/3*** *"Disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche" del CCPL 1.10.2018 relativamente al personale dell'area non dirigenziale del Comparto AA.LL.,*

fatte salve le osservazioni e quanto ulteriormente illustrato negli uniti rapporti di certificazione, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Presidente dell'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale della Provincia autonoma di Trento, per il seguito di competenza, anche ai fini della pubblicazione sul sito dell'Agenzia e degli enti interessati.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2024.

Il Relatore

Ref. Carmine PEPE

CARMINE PEPE
CORTE DEI CONTI
22.10.2024
10:15:40
GMT+02:00

Il Presidente *f.f.*

Cons. Marilisa BELTRAME

MARILISA BELTRAME
CORTE DEI CONTI
22.10.2024
10:21:27
GMT+01:00

CORTE DEI CONTI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI

ALDO PAOLICELLI
22.10.2024
11:29:54
GMT+02:00

RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE

Ipotesi di accordo, siglata in data 27 maggio 2024, per il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi degli articoli 47 bis della l.p. n. 7/1997 e 5 bis della l.p. n. 2/2016.

1. L'ipotesi di accordo in esame è stata trasmessa con nota a firma del Presidente dell'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale della Provincia autonoma di Trento (di seguito indicata come A.P.Ra.N.) dell'8 ottobre 2024, prot. n. 759273, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo n. 2422 del 9 ottobre 2024.

Unitamente all'ipotesi di accordo, siglata in data 27 maggio 2024, sono state trasmesse:

- la relazione tecnica di accompagnamento predisposta dall'A.P.Ra.N. del 30 settembre 2024, con allegati: la documentazione redatta dal Consorzio dei Comuni trentini e da UPIPA e le attestazioni rilasciate dal Consiglio provinciale e dagli enti strumentali provinciali (Istituto Culturale Mocheno, Istituto Culturale Cimbro, Istituto Culturale Ladino, Ente Parco Paneveggio – Pale di San Martino e Ente Parco Adamello Brenta);
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 966 del 28 giugno 2019, contenente le direttive all'A.P.Ra.N. per la stipula di accordi riguardanti il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi degli articoli 47 bis della l.p. n. 7/1997 e 5 bis della l.p. n. 2/2016;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2045 del 20 ottobre 2023, avente ad oggetto "*Modificazione della deliberazione n. 966 di data 28 giugno 2019 concernente le direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) per la stipula di accordi riguardanti il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi degli articoli 47 bis della l.p. n. 7/1997 e 5 bis della l.p. n. 2/2016*";
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1563 del 4 ottobre 2024, di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo in esame.

2. In via preliminare, si rileva che la nota di trasmissione dell'accordo in oggetto evidenzia che l'invio viene effettuato ai fini della certificazione prevista dall'art. 2-*bis* del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.

In linea con le disposizioni sopra richiamate, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1563/2024 dispone l'autorizzazione alla sottoscrizione previa certificazione positiva da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento. Lo scrutinio di questa Sezione di controllo ha ad oggetto esclusivamente l'accordo in esame. La certificazione resa in questa sede, pertanto, non produce alcun effetto né implica alcuna valutazione di compatibilità finanziaria delle previsioni contrattuali contenute in pregressi accordi o, più in generale, su questi ultimi, in quanto non previamente sottoposti all'esame del giudice contabile.

3. L'ipotesi di accordo in esame prevede il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi degli articoli 47 bis della l.p. n. 7/1997 e 5 bis della l.p. n. 2/2016. Più precisamente, esso si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato del Comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20 novembre 2003 e ss.mm., per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, compatibilmente con le rispettive leggi istitutive e norme statutarie, e del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3) dell'accordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003, come modificato dall'accordo collettivo provinciale quadro di data 6 dicembre 2016, per i dipendenti dei Comuni e dei loro consorzi, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e delle Comunità di cui alla l.p. n. 3/2006, per il personale del Consiglio provinciale (art. 1, c. 2).

4. Nel merito, l'accordo richiama, all'art. 2, c. 2, i soggetti destinatari delle retribuzioni incentivanti, ai sensi dell'art. 5 bis, cc. 1 e 1 ter della l.p. n. 2/2016 ed elenca, all'art. 3, le funzioni e le attività oggetto degli incentivi.

I dipendenti interessati, le funzioni/attività svolte da ciascuno e il relativo cronoprogramma sono individuati con proprio provvedimento dai dirigenti responsabili dell'ente/struttura committente e della stazione appaltante e dal dirigente competente per l'esecuzione del contratto (art. 4).

Le retribuzioni incentivanti previste dall'accordo sono riconosciute anche al personale di altri enti cui si applica il CCPL del Comparto Autonomie locali, proposto dalla Stazione appaltante nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio. All'erogazione delle retribuzioni incentivanti al personale provvede l'ente di appartenenza su indicazione della stazione appaltante e conseguente rimborso dell'onere (art. 5, c. 1).

Le retribuzioni incentivanti connesse alle funzioni e alle attività oggetto degli incentivi svolte dal personale della Stazione appaltante a favore di altre Stazioni appaltanti, possono essere poste a carico della Stazione appaltante beneficiaria della prestazione, nei casi e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale (art. 5, c. 2).

All'art. 6 sono descritti i limiti annui delle retribuzioni incentivanti e di cumulabilità con altri compensi e le indennità.

L'art. 7 stabilisce che gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione appaltante e sono approvati con atto amministrativo, con l'indicazione dei dipendenti che hanno collaborato alla loro produzione secondo gli incarichi conferiti.

L'art. 8 descrive il calcolo per la quantificazione dell'accantonamento per la copertura della spesa delle retribuzioni incentivanti: fino al 31 dicembre 2023 in base alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 966/2019, dal 1° gennaio 2024 secondo le nuove indicazioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2045/2023.

L'art. 9 individua i criteri di riconoscimento delle retribuzioni incentivanti secondo le percentuali di riparto delle risorse di cui all'allegato 1 dell'ipotesi di accordo.

L'art. 10 dispone che l'erogazione delle somme avvenga entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento alle prestazioni rese nell'anno precedente, sulla base dell'attestazione rilasciata dal Dirigente della struttura competente.

Infine, l'art. 11 prevede che *"Ai sensi del comma 2 quinquies dell'art. 5 bis della legge provinciale n. 2 del 2016, le retribuzioni incentivanti regolate dal presente accordo sono erogate con la medesima decorrenza degli accantonamenti sulle singole opere disposti dalle singole amministrazioni"*.

5. Con riferimento alle coperture finanziarie, con deliberazione n. 966 del 28 giugno 2019, la Giunta provinciale ha impartito le direttive all'A.P.Ra.N. disponendo che *"Per quanto attiene al finanziamento delle retribuzioni incentivanti oggetto delle presenti direttive, il richiamato art. 5 bis della legge provinciale n. 2 del 2016 stabilisce, al comma 1, che "Per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti è utilizzata una quota non superiore ad un quarto della percentuale prevista dall'articolo 20, comma 1 ter, della legge provinciale sui lavori pubblici del 1993", ovvero lo 0,5% dell'importo definito quale base d'asta per la procedura di scelta del contraente (pari ad un quarto della percentuale del 2% prevista dal citato art. 20). Considerato che la norma non reca specificazioni, la percentuale fino allo 0,5% deve intendersi ricompresa dei relativi oneri riflessi (nella misura del 40%). La nuova disposizione legislativa* ***estende la possibilità di riconoscere le retribuzioni incentivanti, oltre che per i lavori pubblici, anche per gli appalti di servizi e forniture****. Diversamente dai lavori pubblici, per i quali le altre forme di incentivazione già previste dai CCPL sono attribuite anche per i lavori in economia, le nuove incentivazioni troveranno*

applicazione per lavori, per forniture e servizi solo nel caso di gara di appalto vera e propria (procedure aperte, ristrette e negoziate), esclusi quindi gli affidamenti diretti, anche se preceduti da sondaggi informali o richieste di offerta nell'ambito del MEPaT ad un unico fornitore, salvo specifiche eccezioni da disciplinare in sede contrattuale."

6. Con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2045 del 20 ottobre 2023, si è dato atto che l'art. 5 bis della l.p. n. 2/2016 è stato oggetto di integrazioni e modifiche operate con l'art. 36 della l.p. n. 13/2019, l'art. 17 della l.p. n. 22/2021 e l'art. 36 della l.p. n. 9/2023 (il testo attuale del comma 1 è il seguente: "*Sono riconosciute retribuzioni incentivanti ai responsabili del procedimento, della predisposizione o del controllo delle procedure di gara, dell'esecuzione dei contratti pubblici, al presidente di gara e ai componenti della commissione tecnica. All'erogazione delle retribuzioni incentivanti sono destinate risorse in misura non superiore allo 0,50 per cento del valore stimato dell'appalto*"). Pertanto, con il suddetto provvedimento sono state apportate alcune modifiche alle direttive già impartite dalla Giunta provinciale con la sopra citata deliberazione n. 966/2019. In particolare, per quanto riguarda l'aspetto finanziario, è stato previsto che "*gli accordi riguardanti le retribuzioni incentivanti previste dall'art. 5 bis potranno prevedere una diversa decorrenza di attribuzione degli incentivi qualora gli enti destinatari della contrattazione abbiano adottato tempistiche diverse negli accantonamenti*".

7. La relazione tecnica di accompagnamento all'ipotesi di accordo predisposta dall'A.P.Ra.N. illustra il quadro normativo, analizza il contenuto dell'ipotesi di accordo, fornisce indicazioni circa la copertura finanziaria e la compatibilità dei costi sul piano economico.

Con riferimento all'aspetto finanziario, la relazione tecnica dà conto delle risultanze dell'istruttoria svolte con l'ausilio dei singoli enti interessati (con il Consorzio dei Comuni Trentini, in particolare, per ciò che riguarda la platea dei Comuni) da cui paiono tuttavia emergere talune disomogeneità nelle modalità di stima dei costi così come nelle tecniche di copertura.

Per quanto riguarda la **Provincia**, la relazione tecnica evidenzia che gli accantonamenti ai sensi dell'art. 5 bis sono stati disposti dalle strutture committenti a partire dal giugno 2022 ed elenca i provvedimenti e i relativi accantonamenti effettuati per i periodi giugno - dicembre 2022 (per un totale di euro 284.733,81) e gennaio - dicembre 2023 (per un totale di euro 520.070,28). Inoltre, nel medesimo documento si stima che il valore dell'accantonamento, per l'anno 2024, si possa attestare su quello rilevato per l'esercizio 2023.

Nella relazione si precisa poi che "*Nel rispetto delle indicazioni a suo tempo fornite, le strutture committenti della Provincia hanno operato gli accantonamenti applicando il requisito oggettivo legato al valore percentuale sulla base d'asta della gara non considerando quindi il dato dei potenziali aventi diritto,*

la cui puntuale individuazione ***in relazione alle figure professionali coinvolte*** *e all'ammontare degli incentivi spettanti è avvenuta solo successivamente nella sede contrattuale. Gli accantonamenti operati, come indicati in dettaglio nei prospetti sopra indicati, risultano in ogni caso ragionevolmente idonei e sufficienti a coprire l'ammontare dei compensi art. 5 bis considerato anche che la funzione di RUP ed altre funzioni nell'ambito della procedura di gara sono rivestite da personale dirigenziale che non ha diritto a percepire i predetti incentivi."*

Con riferimento ai **Comuni** e alle **Comunità di Valle**, la relazione di A.P.Ra.N. richiama analoga relazione tecnica, predisposta a sua volta dal Consorzio dei Comuni trentini, in cui si espone che *"gli enti locali* ***non hanno provveduto a operare accantonamenti, salvo casi isolati.*** *Trova comunque applicazione l'art. 11 dell'accordo di settore in esame, in base al quale la liquidazione degli incentivi per le procedure già svolte è collegata alla decorrenza degli accantonamenti effettivamente effettuati e disponibili a copertura dei medesimi incentivi."*

Nel medesimo documento il Consorzio ha comunque provveduto ad una stima dell'*"impatto economico"* adottando una metodologia che muove dai dati sugli appalti avviati negli anni 2022 e 2023 raccolti presso una parte degli enti interessati.

Il documento ipotizza un valore complessivo delle risorse per le retribuzioni incentivanti pari a euro 614.625,13 per l'anno 2022 ed euro 773.438,45 per l'anno 2023, al netto degli oneri riflessi.

In merito alle **Aziende pubbliche di servizi alla persona**, anche UPIPA (Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza) dà atto che, come disposto dall'art. 11 dell'ipotesi di accordo, la liquidazione degli incentivi – per le procedure già svolte – è subordinata alla decorrenza degli accantonamenti effettivamente effettuati e disponibili. Pertanto, tenuto conto che gli affidamenti diretti non rientrano nelle procedure incentivabili ed esclusi i dirigenti dall'attribuzione del compenso, *"l'eventuale fondo accantonato risulterebbe pienamente capiente rispetto alle necessità potenziali"*.

Con riferimento agli **enti strumentali della Provincia**, l'Opera universitaria attesta che *"nel bilancio 2024 è stato previsto lo stanziamento delle somme, in un apposito fondo, necessarie per il riconoscimento dei compensi"*. Gli altri enti strumentali, secondo quanto attestato da A.P.Ra.N. nella propria relazione tecnica *"sono sprovvisti in organico di figure professionali potenzialmente destinatarie degli incentivi* [...] *o non hanno comunque avviato ad oggi procedure di gara ai sensi dell'art. 5 bis"*.

Dall'esame degli atti dell'istruttoria svolta da A.P.Ra.N, emerge che alcuni degli enti, da un lato, hanno fatto riferimento ai soli incentivi regolati dall'allegato E/3 di cui al CCPL di data 1-10-2018 e, dall'altro lato, per l'ipotesi in cui difettino appositi stanziamenti, hanno formulato riserva di apposite integrazioni al bilancio (cfr. in particolare le note trasmesse dall'Ente Parco Paneveggio e dall'Ente Parco Adamello Brenta).

In relazione al **Consiglio provinciale**, l'importo stimato per l'accantonamento a titolo di retribuzioni incentivanti di cui all'art. 5 bis l.p. n. 2/2016 trova copertura nella quota parte delle complessive risorse destinate nel bilancio di previsione assestato 2024-2026 alla spesa per il personale.

8. Si evidenzia che, in via generale, il limite massimo di spesa per gli incentivi regolati dall'ipotesi di accordo è definito dagli accantonamenti disposti dagli enti sopra specificati e ciò in applicazione dell'art. 11 dell'ipotesi di accordo stesso.

Tanto risulta ribadito anche nella relazione tecnica di accompagnamento di A.P.Ra.N. al paragrafo "4. *Copertura finanziaria dell'ipotesi di accordo di data 27 maggio 2024 e di data 12 giugno 2024*" ove, testualmente, viene indicato che "*gli accantonamenti disposti dagli enti con le modalità indicate dal citato art. 5 bis costituiscono quindi il limite massimo di spesa per gli incentivi regolati dall'ipotesi di accordo in esame*".

In ragione di tali previsioni, e del loro chiaro significato letterale che collega in modo inscindibile la corresponsione dell'incentivo all'effettiva disponibilità degli stanziamenti, non risultano pertanto in astratto configurabili nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio degli enti interessati. Ne consegue, di contro, la ragionevole attendibilità delle stime e della loro compatibilità con le risorse a disposizione. Dette stime, effettuate in sede istruttoria, e fatte proprie nella relazione tecnica dell'APRAN, sono state ragionevolmente eseguite secondo un'indagine 'statistica' e 'a campione', sulla base del valore degli appalti eseguiti, con la funzione di ricostruire, come testualmente recita la relazione tecnica, l'"*impatto economico*" piuttosto che la spesa che sarà effettivamente erogata in conseguenza della sottoscrizione.

L'ipotesi di accordo reca dunque una disciplina di dettaglio avente ad oggetto i criteri di riparto delle risorse il cui ammontare massimo è già definito dal legislatore provinciale oltre che individuato negli accantonamenti già disposti (in linea con quanto previsto dal previgente art. 113, c. 2, del d.lgs. n. 50/2016, che rinviava alle "*modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti*", nonché oggi, l'art. 1, c. 4, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023).

In tal senso, potrebbe persino dubitarsi, ai fini del controllo di compatibilità economico-finanziaria - della natura *primaria* della contrattazione in questione (cfr. in tal senso le coordinate interpretative di cui alle delibere di questa Sezione n. 117/23/CCR, n. 131/23/CCR e n. 41/24/CCR).

9. Ne consegue, in definitiva, la compatibilità finanziaria (nonché economica, su cui *infra*) dell'accordo, fermo restando le osservazioni formulate dalla Sezione nella parte motiva della presente deliberazione.

10. In relazione alla compatibilità economica dell'ipotesi di accordo, la misura consiste in un'attuazione della previsione della legislazione provinciale che assegna uno specifico incentivo ai dipendenti pubblici che rivestono funzioni specifiche nello svolgimento di particolari attività nel contesto della preparazione e svolgimento di procedure di gara per lavori, servizi e forniture svolte dalla Provincia e dai suoi enti strumentali, dal Consiglio provinciale, dai Comuni/Comunità e dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona, in misura (0,5% dell'importo dell'affidamento) inferiore a quella stabilita dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 ed ora dall'art. 45 (Incentivi alle funzioni tecniche) del d.lgs. n. 36/2023. L'ipotesi di accordo in esame, pertanto, non desta profili di criticità con riferimento alla compatibilità sul piano economico con dinamiche economiche nazionali e l'evoluzione della spesa pubblica in rapporto all'andamento del PIL, nonché – con riferimento alla dinamica inflattiva – ai dati riportati dall'ISPAT.

11. Tutto quanto sopra premesso, fatte salve le suesposte osservazioni e le precisazioni fornite nella relazione tecnica da A.P.Ra.N. in ordine al limite massimo di spesa costituito dagli accantonamenti disposti dagli enti con le modalità indicate dall'art. 5 bis della l.p. n. 2/2016, si certifica positivamente l'ipotesi di accordo per il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – coinvolto nelle procedure per la realizzazione dei lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi dell'art. 47 bis della l.p. n. 7/1997 e dell'art. 5 bis della l.p. n. 2/2016, siglata in data 27 maggio 2024 dall'A.P.Ra.N. e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative.

RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE

Ipotesi di accordo, siglata in data 12 giugno 2024, per il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale del Comparto Autonomie locali – area del personale con qualifica di direttore – coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi degli articoli 47 bis della l.p. n. 7/1997 e 5 bis della l.p. n. 2/2016.

1. L'ipotesi di accordo in esame è stata trasmessa con nota a firma del Presidente dell'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale della Provincia autonoma di Trento (di seguito indicata come A.P.Ra.N.) dell'8 ottobre 2024, prot. n. 759273, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo n. 2422 del 9 ottobre 2024.

Unitamente all'ipotesi di accordo, siglata in data 12 giugno 2024, sono state trasmesse:

- la relazione tecnica di accompagnamento predisposta dall'A.P.Ra.N. del 30 settembre 2024, con allegati: la documentazione redatta dal Consorzio dei Comuni trentini e da UPIPA e le attestazioni rilasciate dal Consiglio provinciale e dagli enti strumentali provinciali (Istituto Culturale Mocheno, Istituto Culturale Cimbro, Istituto Culturale Ladino, Ente Parco Paneveggio – Pale di San Martino e Ente Parco Adamello Brenta);
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 966 del 28 giugno 2019, contenente le direttive all'A.P.Ra.N. per la stipula di accordi riguardanti il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi degli articoli 47 bis della l.p. n. 7/1997 e 5 bis della l.p. n. 2/2016;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2045 del 20 ottobre 2023, avente ad oggetto "*Modificazione della deliberazione n. 966 di data 28 giugno 2019 concernente le direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) per la stipula di accordi riguardanti il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi degli articoli 47 bis della l.p. n. 7/1997 e 5 bis della l.p. n. 2/2016*";
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1563 del 4 ottobre 2024, di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo in esame.

2. In via preliminare, si rileva che la nota di trasmissione dell'accordo in oggetto evidenzia che l'invio viene effettuato ai fini della certificazione prevista dall'art. 2-*bis* del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.

In linea con le disposizioni sopra richiamate, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1563/2024 dispone l'autorizzazione alla sottoscrizione previa certificazione positiva da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento. Lo scrutinio di questa Sezione di controllo ha ad oggetto esclusivamente l'accordo in esame. La certificazione resa in questa sede, pertanto, non produce alcun effetto né implica alcuna valutazione di compatibilità finanziaria delle previsioni contrattuali contenute in pregressi accordi o, più in generale, su questi ultimi, in quanto non previamente sottoposti all'esame del giudice contabile.

3. L'ipotesi di accordo in esame prevede il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale del Comparto Autonomie locali – area del personale con qualifica di direttore – coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi degli articoli 47 bis della l.p. n. 7/1997 e 5 bis della l.p. n. 2/2016. Più precisamente, esso si applica al personale di cui all'art. 2, comma 1, punto 2), del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg. della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici e al personale del Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 2 dell'accordo quadro sui comparti di contrattazione collettiva provinciale di data 25 settembre 2003 e ss.mm. e della deliberazione del Consiglio provinciale di data 4 aprile 2017, n. 5 (art. 1, cc. 2 e 3).

4. Nel merito, l'accordo prevede, all'art. 2, c. 1, che al personale sopra individuato si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'ipotesi di accordo di data 27 maggio 2024 relativa all'area delle categorie del Comparto Autonomie locali, concernente il riconoscimento di retribuzioni incentivanti, ai sensi dell'art. 5 bis, cc. 1 e 1 ter della l.p. n. 2/2016. Inoltre, elenca, all'art. 2, c. 2 le voci della retribuzione accessoria rientranti nel limite massimo di cumulabilità di euro 25.000 annui lordi.

5. Con riferimento alle coperture finanziarie, con deliberazione n. 966 del 28 giugno 2019, la Giunta provinciale ha impartito le direttive all'A.P.Ra.N. disponendo che *"Per quanto attiene al finanziamento delle retribuzioni incentivanti oggetto delle presenti direttive, il richiamato art. 5 bis della legge provinciale n. 2 del 2016 stabilisce, al comma 1, che "Per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti è utilizzata una quota non superiore ad un quarto della percentuale prevista dall'articolo 20, comma 1 ter, della legge provinciale sui lavori pubblici del 1993.", ovvero lo 0,5% dell'importo definito quale base d'asta per la procedura di scelta del contraente (pari ad un quarto della percentuale del 2% prevista dal citato art. 20). Considerato che la norma non reca specificazioni, la percentuale fino allo 0,5% deve intendersi ricompresa dei relativi oneri riflessi (nella misura del 40%). La nuova disposizione legislativa estende la possibilità di riconoscere le retribuzioni incentivanti, oltre che per i lavori pubblici, anche per gli appalti di servizi e forniture. Diversamente dai lavori pubblici, per i quali le altre forme di incentivazione già previste dai CCPL sono attribuite anche per i lavori in economia, le nuove incentivazioni troveranno applicazione*

per lavori, per forniture e servizi solo nel caso di gara di appalto vera e propria (procedure aperte, ristrette e negoziate), esclusi quindi gli affidamenti diretti, anche se preceduti da sondaggi informali o richieste di offerta nell'ambito del MEPaT ad un unico fornitore, salvo specifiche eccezioni da disciplinare in sede contrattuale."

6. Con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2045 del 20 ottobre 2023, si è dato atto che l'art. 5 bis della l.p. n. 2/2016 è stato oggetto di integrazioni e modifiche operate con l'art. 36 della l.p. n. 13/2019, l'art. 17 della l.p. n. 22/2021 e l'art. 36 della l.p. n. 9/2023 (il testo attuale del comma 1 è il seguente: "*Sono riconosciute retribuzioni incentivanti ai responsabili del procedimento, della predisposizione o del controllo delle procedure di gara, dell'esecuzione dei contratti pubblici, al presidente di gara e ai componenti della commissione tecnica. All'erogazione delle retribuzioni incentivanti sono destinate risorse in misura non superiore allo 0,50 per cento del valore stimato dell'appalto*"). Pertanto, con il suddetto provvedimento sono state apportate alcune modifiche alle direttive già impartite dalla Giunta provinciale con la sopra citata deliberazione n. 966/2019. In particolare, per quanto riguarda l'aspetto finanziario, è stato previsto che "*gli accordi riguardanti le retribuzioni incentivanti previste dall'art. 5 bis potranno prevedere una diversa decorrenza di attribuzione degli incentivi qualora gli enti destinatari della contrattazione abbiano adottato tempistiche diverse negli accantonamenti*".

7. La relazione tecnica di accompagnamento all'ipotesi di accordo predisposta dall'A.P.Ra.N. illustra il quadro normativo, analizza il contenuto dell'ipotesi di accordo, fornisce indicazioni circa la copertura finanziaria e la compatibilità dei costi sul piano economico.

La relazione, predisposta per entrambi gli accordi, individua, con la medesima metodologia l'"*impatto economico*" delle misure, sicché sul punto si rinvia a quanto già osservato al punto 7 del rapporto di certificazione dell'ipotesi di accordo del 27 maggio 2024 per l'area non dirigenziale.

8. Si evidenzia che, in via generale, il limite massimo di spesa per gli incentivi regolati dall'ipotesi di accordo è definito dagli accantonamenti disposti dagli enti sopra specificati e ciò in applicazione dell'art. 11 dell'ipotesi di accordo del 27 maggio 2024 relativa all'area delle categorie del Comparto autonomie locali così come sopra richiamata.

Tanto risulta ribadito anche nella relazione tecnica di accompagnamento di A.P.Ra.N. al paragrafo "4. *Copertura finanziaria dell'ipotesi di accordo di data 27 maggio 2024 e di data 12 giugno 2024*" ove, testualmente, viene indicato che "*gli accantonamenti disposti dagli enti con le modalità indicate dal citato art. 5 bis costituiscono quindi il limite massimo di spesa per gli incentivi regolati dall'ipotesi di accordo in esame*".

In ragione di tali previsioni, e del loro chiaro significato letterale che collega in modo inscindibile la corresponsione dell'incentivo all'effettiva disponibilità degli stanziamenti, non risultano

pertanto in astratto configurabili nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio degli enti interessati. Ne consegue, di contro la ragionevole attendibilità delle stime e della loro compatibilità con le risorse a disposizione. Dette stime, effettuate in sede istruttoria, e fatte proprie nella relazione tecnica dell'APRAN, sono state ragionevolmente eseguite secondo un'indagine 'statistica' e 'a campione', sulla base del valore degli appalti eseguiti, con la funzione di ricostruire, come testualmente recita la relazione tecnica, l'"*impatto economico*" piuttosto che la spesa che sarà effettivamente erogata in conseguenza della sottoscrizione.

L'ipotesi di accordo reca dunque una disciplina di dettaglio avente ad oggetto i criteri di riparto delle risorse il cui ammontare massimo è già definito dal legislatore provinciale oltre che individuato negli accantonamenti già disposti (in linea con quanto previsto dal previgente art. 113, c. 2, del d.lgs. n. 50/2016, che rinviava alle "*modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti*", nonché oggi, l'art. 1, c. 4, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023). In tal senso, potrebbe persino dubitarsi, ai fini del controllo di compatibilità economico-finanziaria - della natura *primaria* della contrattazione in questione (cfr. in tal senso le coordinate interpretative di cui alle delibere di questa Sezione n. 117/23/CCR, n. 131/23/CCR e n. 41/24/CCR).

9. Ne consegue, in definitiva, la compatibilità finanziaria dell'accordo, fermo restando le osservazioni formulate dalla Sezione nella parte motiva della presente deliberazione.

10. In relazione alla compatibilità economica dell'ipotesi di accordo, la misura consiste in un'attuazione della previsione della legislazione provinciale che assegna uno specifico incentivo ai dipendenti pubblici che rivestono funzioni specifiche nello svolgimento di particolari attività nel contesto della preparazione e svolgimento di procedure di gara per lavori, servizi e forniture svolte dalla Provincia e dai suoi enti strumentali, dal Consiglio provinciale, dai Comuni/Comunità e dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona, in misura (0,5% dell'importo dell'affidamento) inferiore a quella stabilita dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 ed ora dall'art. 45 (Incentivi alle funzioni tecniche) del d.lgs. n. 36/2023. L'ipotesi di accordo in esame, pertanto, non desta profili di criticità con riferimento alla compatibilità sul piano economico con dinamiche economiche nazionali e l'evoluzione della spesa pubblica in rapporto all'andamento del PIL, nonché – con riferimento alla dinamica inflattiva – ai dati riportati dall'ISPAT.

11. Tutto quanto sopra premesso, fatte salve le suesposte osservazioni e le precisazioni fornite nella relazione tecnica da A.P.Ra.N. in ordine al limite massimo di spesa costituito dagli accantonamenti disposti dagli enti con le modalità indicate dall'art. 5 bis della l.p. n. 2/2016, si certifica positivamente l'ipotesi di accordo per il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al

personale del Comparto Autonomie locali – area del personale con qualifica di direttore – coinvolto nelle procedure per la realizzazione dei lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi dell'art. 47 bis della l.p. n. 7/1997 e dell'art. 5 bis della l.p. n. 2/2016, siglata in data 12 giugno 2024 dall'A.P.Ra.N. e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative.

RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE

Ipotesi di accordo di data 27 maggio 2024 per la modifica dell'Allegato E/3 "Disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche" del CCPL 1.10.2018 relativamente al personale dell'area non dirigenziale del Comparto AA.LL.

1. L'ipotesi di accordo in esame è stata trasmessa con nota a firma del Presidente dell'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale della Provincia autonoma di Trento (di seguito indicata come A.P.Ra.N.) dell'8 ottobre 2024, prot. n. 759273, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo n. 2422 del 9 ottobre 2024.

Unitamente all'ipotesi di accordo, siglata in data 27 maggio 2024, sono state trasmesse:

- la relazione tecnica di accompagnamento predisposta dall'A.P.Ra.N. del 30 settembre 2024, con allegati: la documentazione redatta dal Consorzio dei Comuni trentini e da UPIPA e le attestazioni rilasciate dal Consiglio provinciale e dagli enti strumentali provinciali (Istituto Culturale Mocheno, Istituto Culturale Cimbro, Istituto Culturale Ladino, Ente Parco Paneveggio – Pale di San Martino e Ente Parco Adamello Brenta);
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2244 del 15 dicembre 2023, avente ad oggetto *"Direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) per la modifica dell'Allegato E/3 al CCPL di data 1.10.2018 del personale dell'area non dirigenziale del Comparto Autonomie locali e dell'Allegato H) al CCPL di data 11.6.2007, come modificato con l'accordo di data 28.12.2016, del personale dell'area non dirigenziale del Comparto Sanità"*.
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1563 del 4 ottobre 2024, di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo in esame.

2. In via preliminare, si rileva che la nota di trasmissione dell'accordo in oggetto evidenzia che l'invio viene effettuato ai fini della certificazione prevista dall'art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.

In linea con le disposizioni sopra richiamate, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1563/2024 dispone l'autorizzazione alla sottoscrizione previa certificazione positiva da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento. Lo scrutinio di questa Sezione di controllo ha ad oggetto esclusivamente l'accordo in esame. La certificazione resa in questa sede, pertanto, non produce alcun effetto né implica alcuna valutazione di compatibilità finanziaria delle previsioni contrattuali contenute in pregressi accordi o, più in generale, su questi ultimi, in quanto non previamente sottoposti all'esame del giudice contabile.

3. L'ipotesi di accordo in esame è destinata al personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale che svolge attività di progettazione, direzione lavori, pianificazione e attività connesse con l'applicazione delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, al quale spetta il trattamento economico accessorio disciplinato nell'Allegato E/3. Detto documento regola, fra l'altro, i massimali degli incentivi erogabili al personale incaricato dello svolgimento delle attività tecniche di cui alla l.p. n. 26/1993 e i tetti di cumulabilità con altre indennità eventualmente percepite dal dipendente.

4. Nel merito, l'accordo prevede l'incremento dal 30% al 50% della percentuale di partecipazione alla costituzione del Fondo per la progettazione e la direzione lavori delle quote di costo delle opere riferibili ad apporti tecnici esterni, con effetto dall'anno 2024 (art. 2).

I coefficienti "dall'1% al 4%" relativi al coordinamento del gruppo di progettazione come previsti dalla lettera a. del comma 1 dell'art. 6 "*Compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori*" sono modificati in "dall'1% al 5%", con effetto dal 1° gennaio 2023 (art. 3).

L'importo massimo liquidabile annualmente a titolo di compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori è incrementato, a partire dal 1° gennaio 2023, da euro 8.500,00 a euro 15.000,00, elevabile ad euro 20.000,00 in caso di assunzione da parte del dipendente del ruolo di Direttore dei lavori e/o di progettista firmatario del progetto e/o di verificatore (art. 4).

L'importo massimo liquidabile annualmente a titolo di compenso incentivante per i coordinatori in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dei lavori per le opere sopra soglia comunitaria è incrementato, a partire dal 1° gennaio 2023, da euro 12.000,00 a euro 15.000,00, (art. 5).

L'importo massimo liquidabile annualmente a titolo di compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche di gestione della sicurezza per i lavori eseguiti in amministrazione diretta è incrementato, a partire dal 1° gennaio 2023, da euro 8.500,00 a euro 13.000,00, (art. 6).

La percentuale da applicare alle tariffe vigenti per la determinazione del compenso incentivante per lo svolgimento degli incarichi di collaudo di opere pubbliche è ridotta, a far data dall'entrata in vigore dell'accordo, dall'80% al 50% (art. 7).

Con l'art. 8 dell'ipotesi di accordo vengono aggiornati i limiti di cumulabilità delle indennità previste dall'allegato E/3 con altri compensi eventualmente percepiti dal dipendente:

- aumento del limite annuo di cumulabilità tra il compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori, le indennità di natura continuativa ad importo fisso mensile (con la sola esclusione dell'indennità forestale nella misura del 50%), l'indennità di posizione

organizzativa ed i compensi di cui alla quota "obiettivi specifici" del FO.R.E.G. da euro 8.500,00 a euro 15.000,00 (o euro 20.000,00 in caso di assunzione da parte del dipendente del ruolo di Direttore dei lavori e/o di progettista firmatario del progetto e/o di verificatore);

- aumento del limite annuo di cumulabilità tra il compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori e il 50% del compenso incentivante in materia di sicurezza da euro 17.000,00 a euro 25.000,00. Detto importo costituisce altresì il limite massimo percepibile annualmente dal dipendente sommando le seguenti voci: indennità di natura continuativa ad importo fisso mensile (con la sola esclusione dell'indennità forestale nella misura del 50%), compensi di cui alla "quota obiettivi specifici" del FO.R.E.G., compenso incentivante per attività di progettazione e direzione lavori, compenso incentivante art. 5 bis l.p. n. 2/2016, compenso incentivante in materia di sicurezza di cui al Capo IV "Diretta amministrazione" nella misura del 50%, indennità per area direttiva, indennità di posizione organizzativa e indennità per il personale provinciale c. 4 art. 47 bis l.p. n. 7/1997).

L'art. 9 dispone che la base di calcolo ai fini dell'applicazione delle percentuali di riparto dei compensi incentivanti di cui all'art. 6 dell'allegato E/3 corrisponde, a partire dal 1° gennaio 2024 all'ammontare del Fondo così come costituito ai sensi dell'art. 2, c. 1, del medesimo allegato E/3.
Gli artt. 10 e 11 incrementano la percentuale da applicare all'aliquota base delle vigenti tariffe professionali per la determinazione del compenso incentivante per i coordinatori in materia di sicurezza e salute durante la progettazione (dal 30% al 35%) e durante l'esecuzione (dal 35% al 50%) dei lavori.
Infine, l'art. 12 prevede che "*Il presente accordo trova copertura nei limiti delle risorse già destinate ai sensi dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 al finanziamento dei singoli istituti contrattuali interessati dalle modifiche di cui ai precedenti articoli*".

5. Con deliberazione n. 2244 del 15 dicembre 2023, la Giunta provinciale ha impartito le direttive all'A.P.Ra.N. per l'aggiornamento dei massimali dei compensi incentivanti e dei tetti di cumulabilità con altre indennità regolate dal contratto, al fine di "*valorizzare al meglio le professionalità interne all'Amministrazione incaricate dello svolgimento delle citate attività tecniche*".

6. La relazione tecnica di accompagnamento predisposta dall'A.P.Ra.N. illustra il quadro normativo, analizza il contenuto dell'ipotesi di accordo, fornisce indicazioni circa la copertura finanziaria e la compatibilità dei costi sul piano economico.
Con riferimento all'aspetto finanziario, la relazione tecnica dà conto delle risultanze dell'istruttoria svolta con l'ausilio dei singoli enti interessati (con il Consorzio dei Comuni Trentini, in particolare, per ciò che riguarda la platea dei Comuni) da cui paiono tuttavia

emergere talune disomogeneità nelle modalità di stima dei costi così come nelle tecniche di copertura.

Per quanto riguarda la **Provincia,** l'impatto finanziario che le modifiche dell'allegato E/3 comportano viene esaminato alla luce dei dati forniti dal Servizio per il personale. In particolare, prendendo a riferimento gli effettivi importi erogati negli ultimi anni, è stato confrontato l'accantonamento di 2 milioni di euro disposto sul capitolo 157500 (Fondo per la progettazione e la direzione dei lavori) per il triennio 2024-2026 con i maggiori oneri derivanti dalle modifiche introdotte dall'allegato E/3. Ne risulta, secondo i calcoli formulati dal Servizio per il personale, un maggior onere pari a euro 1.050.000 per un totale complessivo di euro 3.050.000.

Con riferimento ai costi potenzialmente derivanti dall'incremento dei compensi in materia di sicurezza previsti dall'ipotesi di accordo, secondo la relazione tecnica di A.P.Ra.N. questi *"troveranno copertura a carico dello stanziamento di ciascuna opera disposto dai vari enti (per la Provincia lo stanziamento disposto dalle singole strutture provinciali che hanno affidato gli incarichi in materia di sicurezza al proprio personale e che impegnano i relativi fondi sul capitolo dell'opera)"*.

Con riferimento ai **Comuni** e alle **Comunità di Valle,** nella relazione di A.P.Ra.N. si dichiara che *"la copertura dell'accordo in esame va ricercata negli accantonamenti che verranno operati e che sono già stati disposti da ogni singola amministrazione con riferimento a ogni singola opera e comunque nei limiti di quanto accantonato"*. Nella propria Relazione tecnica, il Consorzio *"presume, avuto riguardo ad uno scenario di ragionevolezza e di trend, che il maggior costo derivato dall'aumento dei tetti e dei cumuli venga riassorbito entro le economie che negli anni si sono prodotte per effetto del fatto che il 2% (calcolato sulla base d'asta dell'opera) non è mai stato utilizzato per intero essendo il compenso individuale soggetto a tetti e cumuli già in allora"*.

Secondo quanto riportato nella propria Relazione tecnica, il Consorzio ha comunque provveduto ad una stima dell'impatto economico dell'accordo sulla base dei dati ricavati dall'osservatorio provinciale degli appalti di lavori relativi all'anno 2023 per la stima del fondo complessivo per gli incentivi e sulla base degli importi liquidati in applicazione dell'allegato E/3 per gli enti gestiti direttamente dal Consorzio. Ne deriva, secondo la relazione tecnica, che il fondo *"è ampiamente compatibile con una revisione dei tetti massimi previsti dall'ipotesi di accordo"*, pur considerando la percentuale massima di incremento prevista.

In merito alle **Aziende pubbliche di servizi alla persona,** la relazione tecnica di A.P.Ra.N. dà atto che *"la copertura del finanziamento dei singoli istituti contrattuali interessati alle modifiche introdotte avviene nei limiti delle risorse già destinate a regime all'applicazione dell'accordo Allegato E/3 di data 1 ottobre 2018"*; in particolare, UPIPA precisa che *"è possibile prescindere dalla specifica relazione tecnica*

sui costi relativi all'applicazione dell'ipotesi di accordo sopra richiamata, in quanto totalmente finanziata nei limiti dei fondi e delle risorse già destinate all'applicazione a regime dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018".

Con riferimento agli **enti strumentali della Provincia**, l'Opera universitaria attesta di avere già erogato i compensi per l'anno 2023 relativi alle indennità tecniche di cui all'allegato E/3, per un importo inferiore a euro 8.500,00. L'Istituto Culturale Mocheno, Istituto Culturale Cimbro, Istituto Culturale Ladino dichiarano di non avere in organico figure professionali potenzialmente destinatarie degli incentivi previsti dall'allegato E/3, mentre l'Ente Parco Paneveggio – Pale di San Martino e Ente Parco Adamello Brenta *"copriranno l'eventuale maggior costo conseguente all'aumento dei tetti individuali con fondi che verranno integrati sul bilancio dell'ente sugli stanziamenti a ciò dedicati".*

Infine, con riferimento al **Consiglio provinciale**, l'ipotesi di accordo non determina una maggiore spesa in quanto i compensi erogati risultano sempre inferiori ai tetti attualmente vigenti.

7. Sotto il profilo finanziario, si ribadisce che, come recita l'art. 12 dell'ipotesi di accordo in oggetto, lo stesso *"trova copertura nei limiti delle risorse già destinate ai sensi dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 al finanziamento dei singoli istituti contrattuali interessati dalle modifiche di cui ai precedenti articoli".*

Si evidenzia che, in via generale, il limite massimo di spesa per gli incentivi regolati dall'ipotesi di accordo è finanziato con le risorse con apposito fondo annuale di ciascuna amministrazione nella misura massima del 2 per cento del costo preventivato delle opere/lavori.

Tanto risulta ribadito anche nella relazione tecnica di accompagnamento di A.P.Ra.N. al paragrafo "3. *Copertura finanziaria dell'ipotesi di accordo di data 27 maggio 2024 e di data 12 giugno 2024*" ove, testualmente, viene indicato che *"Relativamente ai maggiori costi che potrebbero derivare, con effetto dall'anno 2023, dall'applicazione dei nuovi tetti annuali dell'indennità per l'attività di progettazione e direzione lavori, gli stessi dovranno trovare quindi copertura nell'ambito del Fondo per la progettazione e direzione lavori costituito ai sensi dell'art. 2 del vigente Allegato E/3 CCPL di data 1 ottobre 2018".*

Anche per tale ipotesi di accordo, pertanto, in relazione in particolare alle previsioni sulle coperture finanziarie collegano in modo inscindibile la corresponsione dell'incentivo all'effettiva disponibilità degli stanziamenti, non risultano in astratto configurabili nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio degli enti interessati. Ne consegue, di contro la ragionevole attendibilità delle stime e della loro compatibilità con le risorse a disposizione. Dette stime, effettuate in sede istruttoria, e fatte proprie nella relazione tecnica dell'APRAN, sono state ragionevolmente

eseguite secondo un'indagine 'statistica' e 'a campione', sulla base del valore degli appalti eseguiti, con la funzione di ricostruire, come testualmente recita la relazione tecnica, l'"*impatto economico*" piuttosto che la spesa che sarà effettivamente erogata in conseguenza della sottoscrizione.

L'ipotesi di accordo, del resto, costituisce una modifica al regime degli incentivi già esistenti (in ordine, in particolare, ai tetti di cumulabilità con altre voci accessori della retribuzione ed ai criteri di riparto) costituendo disciplina di dettaglio nella materia degli incentivi il cui ammontare massimo è già definito dal legislatore provinciale oltre che individuato negli accantonamenti già disposti (in linea con quanto previsto dal previgente art. 113, c. 2, del d.lgs. n. 50/2016, che rinviava alle "*modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti*", nonché oggi, l'art. 1, c. 4, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023). In tal senso, potrebbe persino dubitarsi, ai fini del controllo di compatibilità economico-finanziaria - della natura *primaria* della contrattazione in questione (cfr. in tal senso le coordinate interpretative di cui alle delibere di questa Sezione n. 117/23/CCR, n. 131/23/CCR e n. 41/24/CCR).

8. Ne consegue, in definitiva, la compatibilità finanziaria dell'accordo, fermo restando le osservazioni formulate dalla Sezione nella parte motiva della presente deliberazione.

9. In relazione alla compatibilità economica dell'ipotesi di accordo, la misura consiste in un'attuazione della previsione della legislazione provinciale che assegna uno specifico incentivo ai dipendenti pubblici che rivestono funzioni specifiche nello svolgimento di particolari attività nel contesto della preparazione e svolgimento di procedure di gara per lavori, servizi e forniture svolte dalla Provincia e dai suoi enti strumentali, dal Consiglio provinciale, dai Comuni/Comunità e dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona, in misura (0,5% dell'importo dell'affidamento) inferiore a quella stabilità dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 ed ora dall'art. 45 (Incentivi alle funzioni tecniche) del d.lgs. n. 36/2023. L'ipotesi di accordo in esame, pertanto, non desta profili di criticità con riferimento alla compatibilità sul piano economico con dinamiche economiche nazionali e l'evoluzione della spesa pubblica in rapporto all'andamento del PIL, nonché – con riferimento alla dinamica inflattiva – ai dati riportati dall'ISPAT.

Tutto quanto sopra premesso, fatte salve le suesposte osservazioni e le precisazioni fornite in relazione tecnica da A.P.Ra.N. in ordine al limite massimo di spesa costituito dall'apposito fondo annuale di ciascuna amministrazione, si certifica positivamente l'ipotesi di accordo per la modifica dell'allegato E/3 "Disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche" del CCPL 2016/2018 di data 1° ottobre 2018 del personale del Comparto Autonomie

locali– Area non dirigenziale, siglata in data 27 maggio 2024 dall'A.P.Ra.N. e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative.